



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

I. SEGUITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
AL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, VALIDO PER
IL CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DELLE LISTE
ELETTORALI

II. SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

19^a seduta: mercoledì 27 marzo 2019

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 4

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione,
valido per il controllo della composizione delle liste elettorali

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 4, 12, 13 e *passim*
 SANTELLI (FI), deputata 4, 16, 17 e *passim*
 CALIENDO (FI-BP), senatore . 6, 15, 20 e *passim*
 ORLANDO (PD), deputato 7, 19, 23 e *passim*
 VITALI (FI-BP), senatore 8, 9, 25 e *passim*
 GIARRUSSO (M5S), senatore . . 9, 10, 20 e *passim*
 FERRO (FDI), deputata 11, 15, 17 e *passim*

MIRABELLI (PD), senatore Pag. 12, 13,
 25 e *passim*
 BARTOLOZZI (FI), deputata 13, 20
 NESCI (M5S), deputata 14, 15, 16 e *passim*
 LONARDO (FI-BP), senatrice 14
 ENDRIZZI (M5S), senatore 24, 25, 26
 VERINI (PD), deputato 25
 STANCANELLI (Fdl), senatore 26

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Segle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Segle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia- Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Liberi e Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: MISTO-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l'Italia-USEI: Misto-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: MISTO-+E-CD.

Sui collaboratori della Commissione

PRESIDENTE:

– MORRA (*M5S*), *senatore* Pag. 27**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE:

– MORRA (*M5S*), *senatore* Pag. 27, 28MIRABELLI (*PD*), *senatore* 27, 28SANTELLI (*FI*), *deputata* 28CANTALAMESSA (*LEGA*), *deputato* 28FERRO (*FDI*), *deputata* 28

ALLEGATO 29

I lavori hanno inizio alle ore 20,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per il controllo della composizione delle liste elettorali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per il controllo della composizione delle liste elettorali, sospeso nella seduta del 24 gennaio 2019.

Come noto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del codice di autoregolamentazione. Scaduto il termine alle ore 15 di oggi, risultavano pervenuti 17 emendamenti. Il fascicolo è stato di conseguenza stampato e distribuito.

Ricordo a tutti che sugli emendamenti presentati nel corso della prima fase di esame era già stato reso parere dalla relatrice, onorevole Nesci.

Invito ora i rispettivi presentatori ad illustrare le proposte emendative da ultimo avanzate.

SANTELLI (FI). Signor Presidente, gli emendamenti sono volti a una riscrittura sostanziale del testo. Il testo in esame, infatti, ha come filosofia di base l'accomunare ai reati propriamente mafiosi anche altri tipi di reati, che possono essere considerati di tipo strumentale ma che, in realtà, hanno una tipologia ben differenziata che, a mio personale parere, poco è attinente ad un codice di autoregolamentazione ai fini della Commissione Antimafia.

Mi spiego. Come già illustrato precedentemente nel corso della discussione dal collega Caliendo, l'idea di associare, in maniera pedissequa, i reati contro la pubblica amministrazione e quelli propriamente economici – immagino, ad esempio, la bancarotta o la corruzione fra i privati ed altro

ancora – considerandoli come esigenze primarie rispetto alla criminalità organizzata, è a mio avviso una forzatura molto forte in termini politici.

Premessa la gravità del reato – ma questo è indiscutibile e forse nel codice penale possiamo trovare anche reati di maggiore gravità e impatto – credo che la Commissione dovrebbe cercare di valutare puramente i reati che attengono alla mafia, alla criminalità organizzata. Infatti, se allarghiamo eccessivamente il campo, finiamo per rendere forse anche meno rilevante l'azione da compiere. Questo in senso generale, poi ovviamente per quanto riguarda i dettagli li analizzeremo esaminando i singoli emendamenti e le proposte di soppressione proposte all'articolo 1.

Un secondo gruppo di emendamenti riguarda proprio la soppressione, al secondo comma dell'articolo 1, del riferimento agli articoli 142 e 143 del TUEL, ossia del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'articolo 142, su cui richiamo l'attenzione della relatrice, è una norma speciale, relativa alla possibilità di commissariamento dei Comuni per problematiche legate ai rifiuti; è una norma che, già di per sé, è decaduta con la legge speciale, è desueta. Anche il testo attuale dell'articolo 142 del TUEL fa riferimento a provvedimenti emessi da quello che era allora il Sottosegretario delegato, che ora non c'è più, quindi mi sembra che il richiamo a quella norma, in questo caso, sia proprio un errore formale, più che di contenuto.

Il secondo emendamento è riferito, invece, all'articolo 143 del TUEL che riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Anche in questo caso chiedo di prestare particolare attenzione. Noi abbiamo un provvedimento di cosiddetta alta amministrazione, azionato dal Ministero dell'interno come misura preventiva. Il testo attuale del codice di autoregolamentazione prevede la non candidabilità di sindaci o amministratori che facciano parte di Comuni sciolti con provvedimento ancora non definitivo. Per esperienza giurisprudenziale, sappiamo che non è detto che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali abbiano a rilevanza l'attività del sindaco e neanche dei singoli assessori. Tra l'altro, successivamente a questi provvedimenti viene intrapresa una strada giurisprudenziale per stabilire l'incandidabilità specifica.

Mi pare che elevare ancora di più la soglia sia veramente una forzatura netta. In questa sede discutiamo sulla incandidabilità di una persona che magari non c'entra assolutamente nulla con lo scioglimento del Consiglio comunale *per tabulas*, quindi non perché lo diciamo noi, ma perché magari lo dice la relazione prefettizia, in questo caso non definitiva (quindi magari non è stato ancora fatto il ricorso e non c'è una pronuncia in sede giurisdizionale). Rischiamo veramente di operare una seria turbativa o di macchiare qualcuno che magari non c'entra assolutamente nulla. Su questo punto chiedo veramente una riflessione. Proprio perché la misura dello scioglimento è particolarmente delicata, credo che dobbiamo stare attenti alle relative conseguenze.

Poi, ovviamente, potremmo scrivere – ma in quel caso *per tabulas* – che sono incandidabili anche al Parlamento europeo e non solo nei Consigli comunali tutti coloro i quali vengono dichiarati incandidabili a seguito

di provvedimento giurisdizionale, che segue allo scioglimento dei Consigli comunali. In questo caso, mi sembrerebbe più appropriato: se una persona, per provvedimento giurisdizionale, è dichiarata incandidabile in un determinato Comune, possiamo stabilire che non possa essere candidata, per una questione di opportunità, anche in altre funzioni pubbliche. Questo mi sembra più serio. Per come è scritto qui, mi sembra invece eccessivamente stringente.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, riprendo un argomento che avevo affrontato la settimana scorsa.

Vede Presidente, nella mia vita mi sono occupato di due questioni: terrorismo e mafia; non come magistrato, ma per realizzare, nell'uno e nell'altro campo, una serie di norme che ancora governano la lotta alla mafia e i processi per terrorismo. Sono norme, quasi tutte, emanate prima che diventassi parlamentare, ma su cui sono intervenuto in occasione di incontri ufficiali: basta leggere i verbali del Consiglio superiore della magistratura o altro per rendersi conto delle regole.

Per quanto concerne il terrorismo, c'era una regola fondamentale che tutti coloro che se ne sono occupati hanno rispettato: mai ricorrere a legislazione speciale. Noi abbiamo soltanto applicato e approvato un'aggravante, scritta da Ramat, Coiro e dal sottoscritto e votata dall'intero Consiglio, che ha garantito una dura lotta al terrorismo. Nel nostro Paese siamo riusciti a fare i processi e a vincere; non come in altri Paesi europei, dove alcune morti sono avvenute in carcere, chissà perché.

Per quanto riguarda la mafia, ho fatto vari interventi, non da solo, ma con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che lei ha citato più volte, e altri. La mafia non si combatte con regole diverse dal doppio binario. Una cosa è il doppio binario, che è legittimato dalla necessità di contrastare la potenza della mafia; altra cosa è applicare regole in contrasto anche con il doppio binario.

Noi diciamo che deve esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Personalmente, avrei richiesto l'acquisizione della richiesta del rinvio a giudizio, non del rinvio a giudizio, perché voglio capire bene quali sono gli elementi che accompagnano la richiesta, perché è allora che l'individuo acquista la qualità di imputato. Questo perché sin da allora c'è la convinzione che qualsiasi attività che si svolge nell'interesse di un'azione contro la mafia, ove non sia coerente con i principi costituzionali, diventa un *boomerang*. Faccio un esempio, da magistrato: mi è capitato qualche volta di leggere di persone dichiarate impresentabili che poi sono state assolte qualche giorno dopo e non mi piaceva leggere che era stata la Commissione antimafia ad adottare quella delibera. Mi chiedevo come fosse possibile che non si erano resi conto che si trattava di un errore.

Per la stessa ragione, dico oggi che io sono per non toccare nulla, se non si vuole, ma solo per dare delle specificazioni. Nel Regolamento precedente si diceva che la Commissione, con concretezza valuta qual è la situazione, ai fini del rinvio a giudizio oppure della richiesta, io preferisco dire. Facciamo un'ipotesi. Nessuno si accorge di quello che facciamo, per-

ché lo facciamo due o tre giorni prima delle elezioni, il che ha un effetto quasi negativo sull'elettorato, ma mettiamo che dobbiamo farlo per forza in quelle condizioni. Forse, come ho detto l'altra volta, studiando delle modalità diverse può darsi che riusciamo ad anticipare almeno di una settimana. Qual è la situazione? Io ho detto la scorsa settimana che non volevo vedere le carte perché mi fidavo – e mi fido – di quanto lei ci avrebbe riferito, Presidente. Se però il riferimento è che ci è stato segnalato che un tale ha avuto la richiesta di rinvio a giudizio, mi viene da dire: e allora? Se dalla richiesta di rinvio a giudizio riesco a percepire elementi che possono ricondurre quel reato che viene contestato a un reato spia, è un conto, ma se risulta che io e lei ci siamo incontrati, io l'ho corrotta (non voglio fare l'esempio al contrario) e dopodiché o lei o io siamo dichiarati impresentabili e poi siamo assolti, perché non era corruzione, ma era semplicemente il pagamento di una partita a scopa che avevamo fatto e lei aveva perso, allora, a questo punto, lei capisce benissimo che non c'è rimedio, se noi lasciamo le cose come sono ora. Da parte di tutti si dovrebbe compiere lo sforzo di individuare elementi di precisazione in modo che il nostro lavoro, quando, in occasione delle elezioni, siamo chiamati a valutare gli atti, abbia caratteristiche tali da consentirci di verificare e dire che un soggetto non può candidarsi, è incandidabile. Se invece lasciamo le cose così come stanno, ci muoveremo in un calderone in cui il distinguo sarà di difficile comprensione.

ORLANDO (PD). Io credo che andrebbe riconsiderato il lavoro che noi stiamo facendo alla luce dell'approvazione del decreto sulle questioni connesse alla corruzione. Noi abbiamo infatti una funzione prevalentemente di segnalazione che da tempo esorbita, a mio avviso, dalle funzioni strette della Commissione perché il concetto di reato spia si è esteso progressivamente. Secondo un teorema giusto ma non sempre dimostrato, la corruzione sarebbe un corollario della mafia, quindi abbiamo introdotto anche l'indicazione dei reati contro la pubblica amministrazione. È una tendenza che va avanti da tempo, ma a questo punto mi interrogherei sul valore che ha ancora tale prassi che è stata introdotta in questa Commissione, alla luce del fatto che la normativa, giusta o sbagliata che sia, impone la pubblicazione dei casellari giudiziari con un congruo anticipo rispetto alla presentazione delle liste. Il giudicato dunque è già tutto presente là.

Il rinvio a giudizio non c'è, ma da questo punto di vista noi abbiamo esteso così tanto la famiglia dei reati che sono richiamati che rischia di succedere questo – lo dico per esperienza precedente – se il problema è dare un giusto *warning* reputazionale. Quando la competenza sui reati ambientali è passata – ne abbiamo parlato anche la volta scorsa con il procuratore Pignatone – alle procure antimafia e in occasione di una segnalazione veniva aperta un'inchiesta della procura antimafia, anche per reati di carattere ambientale, il messaggio che si dava all'opinione pubblica era che c'era un problema di mafia. Il caso di Tempa Rossa è un esempio che vale su tutti: il procuratore nazionale antimafia andò a Potenza e giusta-

mente perché quello era un reato che faceva parte delle competenze connesse, ma non era un reato legato alla mafia. Il messaggio che però è stato mandato all'opinione pubblica è che ci si trovava di fronte ad un reato che riguardava questioni legate alla criminalità organizzata.

Ora noi, nel momento in cui estendiamo così tanto, avendo tolto tutto l'aspetto che riguarda il giudicato, che a questo punto è pubblico e trasparente, tutte le volte che segnaliamo la presenza di un rinvio a giudizio, il messaggio che diamo – magari a pochi giorni dalle elezioni – è che c'è un problema legato alla criminalità organizzata anche quando questo problema non c'è. Facciamo attenzione a non utilizzare un *bazooka* per uccidere delle mosche. Questo è il punto.

Io chiedo sommessamente di valutare questo aspetto, perché poi questa cosa funziona una, due, tre volte, poi l'effetto che si rischia di produrre è esattamente l'opposto. Non so se vi siete accorti che già oggi i giornali calcolano molto meno la valutazione della Commissione antimafia, perché è un po' come la favola di *Pierino e il lupo*. Nel momento in cui si diceva di fare attenzione perché c'era il mafioso candidato, subito si accendevano i riflettori. Poi si scopriva che il rinvio a giudizio era per un abuso di ufficio relativa a una progettazione difforme rispetto al progetto originario di un amministratore locale, e allora si diceva: «Vabbè, e allora? È la Commissione antimafia che si deve occupare di questo?» La volta dopo il rischio è che questo cannone di cui disponiamo lo utilizziamo sostanzialmente per niente. Io inviterei a riflettere per comprendere se questo strumento, proprio alla luce del fatto che lo «spazza corrotti» – come è stato denominato – affronta già il tema della trasparenza, in parte significativa, non vada profondamente riconsiderato e non si debba, invece, circoscrivere agli stretti reati e a quelli che sono davvero connessi, il tema della segnalazione e anche del rinvio a giudizio. Naturalmente è una valutazione che merita anche una discussione di carattere generale, altrimenti non possiamo essere certi, perché non c'è scritto da nessuna parte, di quali sono effettivamente i reati che in qualche modo sono connessi ai reati di criminalità organizzata. Qui potremmo aprire una discussione infinita su quali sono gli elementi di connessione, se sono quelli legati al tifo da stadio, quelli legati all'estremismo politico, quelli legati al traffico dei rifiuti, quelli legati, oggi, al crimine informatico. Non è che oggi individuiamo dei reati sulla base della loro gravità, perché allora dovremmo inserire altri reati, ma li stiamo individuando sulla base delle funzioni che sono assegnate a questa Commissione. Inviterei quindi a fare questa riflessione, Presidente, perché secondo me – non voglio fare la propaganda al Governo – il Governo ha presentato un atto, convertito dal Parlamento, dal quale è difficile, oggi, prescindere. Questo atto, secondo me, cambia completamente le carte in tavola, anche rispetto alla funzione che ha esercitato in questi anni, prevalentemente di supplenza, la Commissione antimafia.

VITALI (*FI-BP*). Voglio riprendere alcune considerazioni svolte dal senatore Caliendo e voglio ricordare a me stesso che questa è una Commissione antimafia, non un organo giurisdizionale, e che per la funzione

che svolgiamo e per le iniziative che adottiamo, se non utilizziamo queste funzioni *cum grano salis*, possiamo creare danni inestimabili.

Per far capire a che cosa mi riferisco cito un caso specifico, facendo nomi e cognomi. Oggi tra di noi c'è la collega Lonardo che, nella precedente legislatura, era stata dichiarata impresentabile dalla Commissione antimafia, senza essere stata nemmeno rinviata a giudizio: è stata poi assolta con formula ampia dopo dieci anni. Con quella decisione presa allora la Commissione antimafia ha causato sicuramente alla collega Lonardo un danno di immagine inestimabile, che mai nessuno le potrà ripagare.

Pertanto, se noi dobbiamo studiare e predisporre iniziative di contenimento, di lotta e di contrasto alla criminalità organizzata è un conto; altro è se dobbiamo fare la Santa Inquisizione, per cui qualunque elemento può essere rilevante per dichiarare l'impresentabilità di alcuni candidati.

Aggiungo poi che il codice di autoregolamentazione, non prevedendo alcuna sanzione, non produce alcun effetto, se non un danno di immagine per il soggetto eventualmente indicato come impresentabile, che poi magari in un momento successivo dimostra di non esserlo stato.

A questo proposito ci sono casi recentissimi, senza dover andare troppo lontano. Mi riferisco, ad esempio, alle elezioni regionali svoltesi in Basilicata il 24 marzo scorso: c'è stata un'ampia diffusione da parte dei mezzi di informazione dei nomi degli impresentabili. Le elezioni sono andate in una certa maniera e io credo che il giudizio di impresentabilità in quel momento abbia colpito l'immagine dei soggetti, anche se politicamente non ha creato alcun tipo di problematica.

Per ricapitolare, dunque, se parliamo di reati associativi, a me sta anche bene – parlo anche a nome del mio Gruppo – che la richiesta di rinvio a giudizio, che deve essere acquisita come dice il collega Caliendo, possa rappresentare il presupposto per la dichiarazione di impresentabilità. Per tutti gli altri reati, però, bisognerebbe fissare la necessità che vi sia, se non la sentenza passata in giudicato, almeno la sentenza di secondo grado che confermi la sentenza di primo grado e in questo senso noi abbiamo presentato un emendamento *ad hoc*. Vogliamo cioè fissare per reati non associativi un elemento per così dire di tranquillità, anche morale ed etica, nei confronti delle persone che dobbiamo dichiarare impresentabili in una competizione elettorale?

Io credo che sia un ragionamento di buon senso, anche in considerazione del contenuto dell'emendamento presentato dai colleghi Giarrusso e Cantalamessa, sul quale non è stato ancora indicato il parere della relatrice.

GIARRUSSO (*M5S*). Lo deve ancora dare.

VITALI (*FI-BP*). Ne prendo atto anche se, leggendo i nomi dei presentatori, le tabelline le sappiamo ancora tutti.

In ogni caso, mentre facciamo la faccia feroce nei confronti degli altri, andiamo poi ad eliminare quelle fattispecie di reato dietro le quali c'è una precisa impostazione ideologica e che sappiamo essere il cavallo di

battaglia di un partito. Che cosa stiamo facendo allora? Stiamo forse utilizzando due pesi e due misure?

Secondo me, dovremmo impiegare lo stesso metro per tutti, per cui sarebbe saggio stabilire una rigidità, che è consona al ruolo che noi dobbiamo svolgere quando si tratta di reati associativi, prevedendo invece poi un po' più di garanzie per tutti gli altri reati. Penso dunque che anche il fatto di indicare semplicemente la necessità di una sentenza di appello che confermi integralmente la sentenza di primo grado sia un giusto punto di equilibrio.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, francamente mi sembra abbastanza surreale il dibattito che stiamo svolgendo sul codice di autoregolamentazione, visto che per questa parte si è già votato nella precedente legislatura prima qui in Commissione e poi in Aula da parte di quegli stessi Gruppi che adesso contestano ciò che hanno approvato in passato.

Resta il fatto che, pur con tutti i suoi limiti, come qualcuno ha fatto osservare nei giorni scorsi, il codice ha comunque prodotto un effetto perché, rispetto alle prime applicazioni che avevano portato ad indicare veramente un gran numero di impresentabili, adesso se ne contano pochi, per cui probabilmente un effetto deterrente c'è stato.

Faccio osservare che l'effetto deterrente riguarda ovviamente le candidature, nel senso che non si sta parlando certamente del fatto di impedire un'attività, colpendo la sfera degli individui in maniera irreparabile. È il caso della collega che oggi siede qui tra noi e che sono contento che sia stata assolta. Quello che voglio dire è che di sicuro la dichiarazione di impresentabilità non ha impedito la prosecuzione della carriera politica della collega, tant'è vero che è stata eletta in Senato nell'ultima tornata elettorale.

Non possiamo fare dunque di un caso legittimo di assoluzione in giudizio il metro per buttare a mare tutto il lavoro che è stato fatto.

Credo che lo spirito del codice vada preservato, perché si tratta di norme di prudenza. In particolare, in presenza di un soggetto con una posizione giuridica posta in discussione dalla magistratura, in un Paese come il nostro che ha gravissimi problemi di criminalità organizzata, l'idea del codice era di consentirne la candidatura solo dopo che la posizione giuridica fosse stata chiarita dai magistrati. Siccome candidarsi non è obbligatorio o prescritto, ma è una facoltà che un cittadino può esercitare, certamente bisogna tener conto del fatto che un candidato si trovi a rispondere davanti ad un tribunale per reati riguardanti la pubblica amministrazione.

A questo proposito, in questa sede si è fatto un discrimine tra reati di mafia e non. Noi abbiamo visto che le mafie, che si sono radicate nel Nord e nel Centro dell'Italia, sono penetrate attraverso i cosiddetti piccoli reati nelle piccole amministrazioni mediante abusi di ufficio, atti propri degli amministratori compiuti forzatamente e riconducibili comunque a fattispecie di reato funzionali a raggiungere obiettivi come il riciclo del denaro nel territorio attraverso abusi edilizi, lottizzazioni, investimenti nei centri commerciali. Parliamo quindi di una materia che non può dirsi

certamente lontana dalle influenze della criminalità organizzata. Purtroppo nel nostro Paese non abbiamo più reati riguardanti la pubblica amministrazione che si pongono al di fuori del perimetro degli interessi della criminalità organizzata.

Credo, dunque, che il nostro compito sia quello di aggiornare il codice di autoregolamentazione rispetto alle sopravvenienze legislative che ci sono state e non certo di arretrare rispetto ad una posizione che era già stata raggiunta, atteggiamento che risulterebbe francamente incomprensibile, soprattutto da parte del Partito Democratico. Ricordo che nella scorsa legislatura alla guida della Commissione antimafia c'era un esponente del Partito Democratico: sono stati proprio i colleghi del Partito Democratico a proporre e a votare allora quella regolamentazione che oggi mettono in discussione.

Per quanto ci riguarda, noi non condividiamo questa posizione.

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, siamo qui oggi a discutere di uno strumento importante, che dovrà essere rigoroso, ma anche equilibrato perché, quando si parla di alcune vicende, non si tratta solo di fatto personale, ma anche di quello che stiamo provando a mettere in piedi. Non è detto che la precedente regolamentazione, benché votata, non possa essere mutata, recependo un po' quello che da tutti è stato proposto nei vari emendamenti, che auspichiamo possano essere accolti, così da avere uno strumento che sia il più condiviso possibile anche in considerazione del fatto che alcune parti dell'attuale codice di autoregolamentazione sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e che l'articolo 1 fa riferimento a misure di prevenzione personali o patrimoniali che non ha senso collegare all'ipotesi di cui stiamo discutendo e, quindi, alla successiva lista di reati.

Il presupposto proprio della materia e delle misure di prevenzione non è il reato; i soggetti destinatari sono solo soggetti degli articoli 1, 4 e 16 del codice antimafia e quindi, in qualche modo si potrebbe collegare ad alcune ipotesi di cui all'articolo 1, che sono competenze del questore, all'articolo 4, che sono quelle personali applicate all'autorità giudiziaria, all'articolo 16, che riguardano le misure patrimoniali applicate da autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dal codice antimafia; ribadisco poi la sentenza, cui facevo riferimento poc'anzi, che le ha dichiarate incostituzionali.

Sempre in merito all'articolo 1, vorrei capire se si fa riferimento a tutte le misure di prevenzione giurisdizionali, personali e patrimoniali o meno.

Negli emendamenti che ho presentato insieme al senatore Stancanelli, abbiamo ribadito dei punti che sono per noi fondanti, nel senso che non si può pensare ad una valutazione, per quanto rigorosa rispetto al decreto di citazione in giudizio, dei reati che non prevedono l'udienza preliminare.

Rilevo altresì che, probabilmente, per un nostro ritardo nell'inviare oggi frettolosamente, entro le ore 15, gli emendamenti, è saltata la misura inerente la pubblica amministrazione che riguarda chi sia stato prosciolto,

con una sentenza definitiva che non possa in qualche modo colpire persone che poi vengono a distanza di tempo riconosciute estranee ai fatti. C'è la parte che riguarda invece tutti i reati ambientali che vengono citati negli emendamenti. Non ultima, la parte che riguarda il decreto di applicazione delle misure di prevenzione di cui parlavo prima.

Per quanto ci riguarda, deve trattarsi di uno strumento che non si trasformi in una Santa Inquisizione, che dia delle regole molto chiare, sulle quali, a mio avviso, se non si andrà ad emendare, ci ritroveremo ancora una volta ad essere ripresi dalla Corte costituzionale per qualche errore che avremmo potuto sicuramente evitare.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Stancanelli ha annunciato la volontà di sottoscrivere gli emendamenti presentati dall'onorevole Ferro.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, vorrei entrare nella discussione di merito sugli emendamenti.

Ho letto l'emendamento della maggioranza che, in un contesto in cui mi pare debordiamo rispetto alle previsioni (non essendoci più solo i reati spia tra quelli previsti), decide di derubricare il cumulo delle pene per una serie di reati. Se potessi evitare che ci fossero nelle istituzioni persone condannate in base alla legge n. 205 del 1993, cosiddetta legge Mancino, per discriminazione razziale o per propaganda di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ne sarei contento. Mi pare invece interessante aprire un dibattito sull'esclusione di coloro che cumulano reati, arrivando a quattro anni per queste ragioni. Lo apriremo, magari anche fuori di qui, quando vorrete.

Pur volendo intervenire sugli emendamenti, vorrei però porre altre questioni. Ritengo che l'onorevole Orlando abbia posto una questione vera. Senatore Giarrusso, io c'ero, ho fatto, scritto, firmato e difeso il documento che oggi si sta cambiando. Abbiamo detto dall'inizio della discussione che ciò non ci sembrava necessario e che i problemi erano altri.

Oggi siamo di fronte ad almeno due novità: in primo luogo ci sono nuove leggi che prevedono altre ragioni di incompatibilità e di incandidabilità; *nulla quaestio* ad elencare tali leggi ed introdurle. In secondo luogo c'è il tema che poneva l'onorevole Orlando relativamente al fatto che adesso, contrariamente a quando abbiamo scritto il codice, c'è l'obbligo di presentare il casellario giudiziario. Quindi che in questo contesto noi ci mettiamo a disquisire su altro, invece che lasciare il codice com'è, sapendo che ci sono queste due novità e ci occupiamo delle questioni vere, che sono emerse anche in questi giorni, quando abbiamo fatto le valutazioni... (*Voci fuori microfono*).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di far concludere l'intervento al senatore Mirabelli.

MIRABELLI (PD). Sto parlando del codice che abbiamo usato fino ad ora; stiamo oggi discutendo di cambiarlo. Fino ad ora abbiamo usato un codice che io lascerei così perché i problemi mi paiono altri.

Anche dalla valutazione delle liste sulle Regioni, il tema che avevamo posto all'inizio emerge in maniera evidente. Noi, con i nostri controlli, abbiamo individuato persone che non avevano diritto di candidarsi, non in base al nostro codice di autoregolamentazione, ma secondo quanto prevedono la legge n. 190 del 2012 e la legge italiana. È evidente allora che c'è un problema inerente le modalità di controllo delle liste, del tipo di controllo che le commissioni elettorali operano sulle liste, degli strumenti che hanno e di come si possano migliorare. Tutto ciò a me pare la priorità. Pensiamo inoltre davvero che cambiare il codice risolva il problema dei 20.000 Comuni che vanno al voto alle elezioni europee e alle elezioni regionali in Piemonte nello stesso giorno? Con quale attrezzatura andiamo a realizzare le verifiche su tutto ciò? Diciamo che non l'abbiamo e allora dovremmo fare come abbiamo fatto gli scorsi anni: scegliere e fare una discussione politica su criteri seri, operando verifiche, ad esempio, sui Comuni sciolti per mafia che vanno alle elezioni.

Ritengo più importante ed interessante soffermarmi su tali punti perché altrimenti facciamo una discussione di principio ed ideologica, che non interessa nessuno, e poi non siamo in grado in alcun modo di applicare un codice che è già stato superato dalla legislazione – lo ripeto – perché non ne abbiamo gli strumenti. Continuo a pensare che la priorità della Commissione antimafia al riguardo debba essere quella di fare una proposta di legge che modifichi le modalità e gli strumenti per controllare le liste; non deve più succedere che la Commissione antimafia si accorga che ci sono persone che non possono essere in lista, in base a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012, e nessuno se ne è accorto.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori e deputati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, rispetto a questo emendamento, cui il nostro Gruppo tiene in modo particolare, e per aggiungere qualcosa alla discussione che è stata fatta precedentemente, rilevo che non si può non tener conto – come ha detto anche l'onorevole Orlando – che nel frattempo è intervenuta la legge anticorruzione, n. 3 del 2019, la cosiddetta «spazza corrotti».

Se non modifichiamo il disposto dell'articolo 1, prevedendo almeno la doppia pronuncia conforme, vorrà dire che, con la «spazza corrotti»

che sospende i termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, non si potrà candidare più nessuno. Non so dove potranno prendersi le candidature. È un tema. Invito veramente i colleghi a riflettere; non è la stessa situazione che avevamo prima.

Sentivo proporre di rimanere nello *status quo ante*: non si può, perché con la «spazza corrotti» i termini di prescrizione sono sospesi, quindi i pubblici ministeri impugneranno le sentenze non si sa quando e la sentenza di primo grado rimarrà tale e quale per dieci o quindici anni. Come si potrà candidare una persona in attesa di un appello che non arriverà mai? Almeno la doppia conforme garantisce un minimo di tutela. Badate che non è una sentenza passata in giudicato: io sarei ancora più drastica, sarei per il giudicato, ma almeno la doppia pronuncia conforme eviterebbe ciò che nella pratica si avrà, ossia che non si potrà candidare più nessuno. La verità è questa.

Chiedo quindi alla relatrice un supplemento di istruttoria, almeno su questo, alla luce della legge anticorruzione (la denominazione «spazza corrotti» a me non piace).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bartolozzi. La relatrice conferma il parere negativo.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori e deputati.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.12, su cui invito la relatrice ad esprimere il parere, essendo stato presentato in data odierna.

NESCI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dagli onorevoli Ferro e Stancanelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.2, su cui la relatrice ha già espresso parere contrario.

LONARDO (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto. C'è da dire che la Costituzione non è più il faro di luce da seguire. L'articolo 27 della Costituzione per me rimane sempre un faro; evidentemente qui non conta più, è andato in pensione il rispetto della Costituzione e onestamente mi mette molto in difficoltà.

Se mi è consentito, aggiungo soltanto che vorrei mettere a disposizione di tutti il mio caso, che il collega Vitali ha voluto richiamare e per cui lo ringrazio, perché faccio storia. Oggi sono serena, fino a prova contraria, ma quando il collega ha citato quel fatto io sono stata scossa da un forte tremolio. Queste cose si capiscono e si comprendono soltanto

quando avvengono a se stessi; mai avrei potuto immaginare, per le cose che ho messo in campo nella mia vita e per come, poi, sono state risolte, dopo dieci anni. Attenzione dieci anni e, come diceva la collega Bartolozzi, adesso andiamo anche oltre, con le nuove norme; attenzione perché, una persona perbene rimane coinvolta in qualcosa che poi dovrà dimostrare. Io l'ho dimostrato e ringrazio chi ha avuto fiducia in me, gli elettori che mi hanno votato, nonostante fossi sottoposta a divieto di dimora. Voglio ricordare che io sono stata agli arresti domiciliari, con obbligo di dimora e divieto di dimora; se quella Commissione avesse letto le carte, così come il mio collega poc'anzi chiedeva alla Commissione, per avere elementi più certi prima di dichiarare la non presentabilità... forse sarebbe stato il caso. Ci troviamo di fronte a cose che davvero fanno tanto male alle persone. Dieci anni – lo dico a Giarrusso – sono dieci lunghi anni.

Per questo motivo faccio appello ad ognuno di voi, colleghi, affinché ragionate sulla possibilità di votare a favore di questo emendamento, perché il rispetto della persona umana deve essere salvaguardato sempre e comunque. I nostri Padri costituenti ci hanno pensato molto attentamente. Dovremmo rifarci all'articolo 27.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Lonardo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.13, su cui invito la relatrice ad esprimersi.

NESCI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su questo e sul successivo emendamento 1.14.

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, avevo già illustrato prima questo emendamento, parlando della Corte costituzionale e di ciò che ha sancito, quindi non ho null'altro da aggiungere.

CALIENDO (*FdI*). Signor Presidente, la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, cui ha fatto riferimento l'onorevole Ferro, è una sentenza lunghissima; io non sono riuscito a leggerla, conterà qualcosa come trenta pagine. Essa contiene quattro dichiarazioni di incostituzionalità sulle norme che riguardano le misure di prevenzione, in particolare nei riguardi dei soggetti di cui al numero 1), dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ossia i generici, quelli ai quali veniva sempre applicato.

Mi domando e domando a lei se non sia il caso di leggere questa sentenza prima di adottare qualsiasi provvedimento. Prima, quando ho parlato solo di rinvio a giudizio, mi sono sentito rispondere con i problemi di competenza o di tipi di reati, che non c'entrano nulla. Non mi interessa il danno per il soggetto; mi interessa il danno per la Commissione, nell'attività antimafia. Su quel punto non volete ascoltare, ma su questo credo

che vi sia la necessità di leggere almeno quella sentenza, prima di passare alla votazione.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Caliendo. Il parere della relatrice si conferma negativo.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dagli onorevoli Ferro e Stancanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dagli onorevoli Ferro e Stancanelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.6, su cui invito la relatrice ad esprimersi.

NESCI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI (*FI*). Signor Presidente, devo essere sincera: da garantista, credo ancora che un'indagine sia un'indagine e sia la prospettiva di una parte. Credo ancora che esista un processo, che è il cuore del procedimento, inteso in senso lato. Credo nelle regole, nello Stato di diritto. Mi rivolgo quindi ai colleghi: con forzatura accetto regole speciali sul fronte antimafia. Lo faccio con sforzo, perché mi rendo conto che comunque è una forzatura sullo Stato di diritto, ma anche che un'emergenza criminale (che non è purtroppo un'emergenza casuale, ma ormai storica) necessita alla fine di una legislazione speciale per combatterla.

Noi dobbiamo, a mio avviso, stare attenti a questo. Ne abbiamo già discusso con il procuratore Pignatone e questo è il tema. Facciamo oggi questa discussione, ma sarà il tema che incontreremo nei prossimi anni per tutto ciò che riguarda la legislazione antimafia: che cos'è, quali sono i reati di mafia. Stiamo attenti, perché abbiamo potuto mantenere il regime del doppio binario, con delle leggi speciali, in base alla specificità dei reati di cui parlavamo. Su questo, la Corte costituzionale, con moltissime sentenze (e anche la Corte di giustizia), ha salvaguardato le leggi italiane.

Se noi consentiamo che tutto diventi mafia, nulla è mafia. Questa è la preoccupazione più forte. Qualcuno ha detto che in fondo questo è un codice di autoregolamentazione. Cosa significa? Se vogliamo essere sinceri fra di noi, è un comunicato stampa, ma è un comunicato stampa con cui una Commissione dà dell'impresentabile a una persona. A mio parere il fatto che qualcuno accusato di corruzione, con un decreto di rinvio a giudizio, nemmeno una condanna di primo grado, ma semplicemente un rinvio a giudizio (e in Italia il rinvio a giudizio non si nega a nessuno), venga dichiarato incandidabile, impresentabile, venga tacciato di impresentabilità, non da una Commissione qualunque, ma da una Commissione anti-

mafia, è una cosa vergognosa, lo dico sinceramente. Non perché quel reato – lo ripeto – non sia grave, ma perché non ha nulla a che fare con la mafia e perché la mafia e la lotta alla mafia sono una cosa seria. Cerchiamo di evitare grida che rischiano di rendere gli strumenti che abbiamo a disposizione poi inutili.

Le prime volte che la Commissione antimafia redigeva questa relazione (e noi c'eravamo), le dichiarazioni di impresentabilità erano dure, diventavano notizia; rischiamo che divengano veramente solo un comunicato, forse nemmeno pubblicato sui giornali locali e questo è brutto, lo è proprio per lo stile e per l'autorevolezza che credo la Commissione debba avere. Rimaniamo sul tema della mafia. È per questo che credo che bisognerebbe togliere tutto quello che non è attinente direttamente alla mafia, perché più allarghiamo il campo, più rendiamo innocuo lo strumento che abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dall'onorevole Santelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.7.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dall'onorevole Santelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.15.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

FERRO (*FDI*). In questo caso, abbiamo inserito le condanne per disastro ambientale, per traffico e abbandono di materiale radioattivo, che incidono certamente su un ambiente non del tutto lontano dalla mafia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dagli onorevoli Ferro e Stancanelli.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

SANTELLI (*FI*). Se ho capito quanto diceva prima il senatore Giarusso, tutti i reati contro la pubblica amministrazione in senso lato devono essere considerati sostanzialmente assimilabili alla mafia come reati spia,

ma scusate, una bancarotta che cosa c'entra? Qual è l'attinenza alla pubblica amministrazione? Che c'entra la bancarotta, che è un reato contro l'economia, in che termini è attinente a una questione relativa al quadro mafioso? Ve lo chiedo perché vorrei veramente capire la logica giuridica di alcune cose.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dall'onorevole Santelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.9.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dall'onorevole Santelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.16.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dagli onorevoli Ferro e Stancanelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.10.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

SANTELLI (*FI*). È un articolo del TUEL che non è mai stato applicato da quando il TUEL è entrato in vigore. Per giunta, l'articolo 1-*bis*, che è relativo al traffico dei rifiuti, sostanzialmente è influente, perché si riferisce ad una legislazione che ormai non c'è più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dall'onorevole Santelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.11.

NESCI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

SANTELLI (*FI*). Al riguardo, Presidente, chiedo venga fornita almeno una giustificazione, perché siamo veramente in una situazione estrema. Ho cercato di spiegarlo già nell'illustrazione del complesso degli emendamenti. Noi qui stiamo dicendo che è impresentabile chiunque faccia parte di una Giunta o il sindaco di un Comune che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose per un provvedimento che ancora non è definitivo e indipendentemente dalla colpa specifica del singolo. In moltissimi provvedimenti viene specificato che il sindaco non ha nulla a che fare con il provvedimento in essere. Spiegateci su che cosa si basa la dichiarazione di impresentabilità. Siamo veramente in una situazione estrema perché – ripeto e lo ribadisco – stiamo parlando di provvedimenti di alta amministrazione, non stiamo parlando di provvedimenti giudiziari; parliamo di provvedimenti che si basano già su indizi oggettivamente labili, perché questo dice la legge, e noi andiamo ancora ad avanzare quest'area di mantenimento. Lo ribadisco: noi possiamo dichiarare impresentabile una persona che magari già nella relazione – per esempio potrebbe succedere, come accade – del Ministero dell'interno, che prevede lo scioglimento del Comune, si specifica che nulla ha a che fare con il provvedimento di scioglimento. Questo accade nella realtà. Per quale motivo, come facciamo noi, su quale base noi lo dichiariamo impresentabile? Cerchiamo, almeno su alcune piccole cose, di essere razionali.

ORLANDO (*PD*). Io mi associo a questa valutazione, perché nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un'evoluzione della dinamica di scioglimento. Sempre più spesso lo scioglimento riguarda consiglieri comunali. Ci sono state casistiche di Consigli comunali nei quali i consiglieri comunali erano di opposizione rispetto al sindaco. Uno si trova sbattuto sul giornale... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Vi prego cortesemente di far parlare il collega.

ORLANDO (*PD*). Io credo che qualunque giurista riconosca che non c'è né dolo né colpa nel fatto di non aver scelto i candidati delle altre liste. Credo sia difficile dimostrare che ci sia una qualche forma di responsabilità nel momento in cui qualcuno si ritrova nella lista avversaria uno che ha dei rapporti con la criminalità organizzata.

Guardiamo alla sistematicità delle cose che stiamo facendo. Stiamo proponendo di modificare lo stesso codice per non menzionare chi ha avuto una condanna fino a quattro anni per istigazione razzista, ma decidiamo di sbattere in prima pagina (anche se della cronaca locale) una persona che ha avuto questa sventura, che in questo caso è una doppia sventura, perché spesso si sono visti dei sindaci cui è stato sciolto il Comune, quindi è stata interrotta l'esperienza amministrativa, per responsabilità di consiglieri dell'opposizione e questa cosa viene marchiata sulla loro fronte come una lettera scarlatta.

Inviterei a riconsiderare questa valutazione perché, se poteva avere un senso nella prima fase aurorale di utilizzo di questi strumenti, che riguardava prevalentemente giunte colluse o collegate alla criminalità organizzata, adesso – e per fortuna io dico, perché è giusto che si recida qualunque tipo di legame si venga a determinare – il legame può non riguardare minimamente l'esecutivo di un dato Comune.

Il mio invito è dunque a valutare se questo non sia un elemento da prendere in adeguata considerazione. Non mi si dica: «Ma sai, se uno è sfiorato da un sospetto...». In un caso come quello che ho richiamato, infatti, non c'è alcun sospetto: si tratta semplicemente di una persona che ha avuto la sventura di essere eletta con dei mascalzoni, anche se non necessariamente nella stessa lista e questo è il punto sul quale invito a fare una riflessione.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, si potrebbe forse evitare di fare propaganda e leggere la norma, perché il testo proposto non riguarda i consiglieri comunali: bastava leggerlo. Il riferimento è soltanto a chi ha ricoperto la carica di sindaco e di assessore membro della giunta.

Quando poi qui sento dire, addirittura da un ex Ministro della giustizia, che vi possono essere giunte e sindaci incolpevoli dello scioglimento, resto basito. C'è da considerare infatti – ed è previsto per le ipotesi di scioglimento – la situazione di coloro che non hanno avuto la forza di vigilare sugli uffici che sono stati infiltrati e condizionati dalla criminalità organizzata. La colpa che viene data quindi ai sindaci o ai membri della giunta «incolpevoli» è quella di non aver resistito alle pressioni della criminalità organizzata e di non essere riusciti a reindirizzare l'attività amministrativa del Comune. Questo è lo spirito del codice approvato nella scorsa legislatura.

Quanto poi all'accenno ad altri emendamenti che verranno dopo, che è stato fatto da chi mi ha preceduto, ricordo che la maggioranza che ha approvato il regolamento vigente si è ben guardata dall'inserire nel codice di autoregolamentazione – che, lo ricordo, riguarda l'attività della Commissione antimafia – quei reati rispetto ai quali adesso vorrebbe fare propaganda. Pertanto, se qualcuno intenda fare propaganda, sappia in anticipo che prenderemo i resoconti dei lavori di Commissione della scorsa legislatura per vedere se quelle norme, che ora si invocano, sono state inserite. Semplicemente parliamo di altro rispetto alla mafia e lo abbiamo detto.

BARTOLOZZI (*FI*). Prendiamo i verbali: è una minaccia?

PRESIDENTE. Onorevole Bartolozzi, per cortesia.

C'è qualche altro collega che desidera prendere la parola? Ricordo che è previsto l'intervento di un componente per Gruppo.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, le chiedo di poter intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, non posso darle la parola, essendo già intervenuto un esponente del suo Gruppo.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, resto basito, perché si è detta una cosa non vera.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, se vuole parlare, intanto deve accendere il microfono. In ogni caso, rispettando il criterio per cui in dichiarazione di voto può parlare un solo esponente per Gruppo, le ripeto che per il suo Gruppo ha già parlato la deputata Santelli.

CALIENDO (*FI-BP*). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori è altra questione. Prego.

CALIENDO (*FI-BP*). Si è detto poco fa che gli scioglimenti per mafia avvengono per responsabilità di consiglieri o di qualsiasi componente del consiglio comunale, ma non è così. Abbiamo avuto almeno sette scioglimenti riguardanti... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

GIARRUSSO (*M5S*). Ma non è un intervento sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma c'è una dignità della Commissione che va salvaguardata: possiamo avere ragione o torto, ma i toni vanno abbassati.

Senatore Caliendo, le ho dato la possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori, ma mi sembra che stia parlando d'altro.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, quello che voglio dire riguarda invece proprio l'ordine dei lavori, perché prima di votare bisognerebbe accertare se è vero che solo i componenti del consiglio sono coinvolti negli scioglimenti. Io sono certo che non è così e lo dico, ma se si vuole accertarlo, allora lo si faccia pure. In ogni caso, ripeto, non è così, visto che ci sono stati scioglimenti in Lombardia e in altre Regioni, per responsabilità dei soli amministrativi, dei dipendenti del consiglio comunale.

PRESIDENTE. Poiché non mi pare che ci siano altre volontà di arricchire il dibattito, direi di passare alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dall'onorevole Santelli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.17, su cui invito la relatrice a pronunciarsi.

NESCI, *relatrice*. Il parere sull'emendamento è contrario.

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, abbiamo provato a cercare una via di mezzo, ma neanche questo è servito.

Ovviamente, anche da ex amministratore, sono convinta che sia impensabile intervenire in assenza di un decreto non definitivo, fermo restando quello che abbiamo detto più volte in Commissione, cioè che andrebbe rivista – e speriamo che lo si faccia – tutta la normativa sullo scioglimento dei Comuni.

A questo si aggiunge quello che diceva poco fa il senatore Caliendo per cui, se in parte la politica può essere punibile, la burocrazia alla fine rimane sempre stantia, al di là dei tanti Comuni che di volta in volta vengono sciolti, in alcuni casi sempre gli stessi.

Sinceramente auspicherei un po' di equilibrio rispetto a questo, per evitare di approvare una norma che vada a punire a prescindere: si punisce il colpevole, chi sbaglia e non colui nei confronti del quale non è ancora intervenuto un decreto definitivo che può sancire l'eventuale errore.

Infine, mi rivolgo al senatore Giarrusso, affidandomi alla sua clemenza. Rispetto a questo magari questa volta – chissà – potremmo essere fortunati ed avere anche il suo voto favorevole, anche se mi sembra di chiedere quasi un miracolo.

SANTELLI (*FI*). Signor Presidente, come diceva la collega Ferro, ci accontenteremmo anche del minimo, visto che non riusciamo ad ottenere di più.

In ogni caso – lo ricordo ai colleghi perché magari non è notissimo – il procedimento *ex* articolo 143 del Testo unico sugli enti locali è *inaudita altera parte*, cioè la prefettura non ascolta l'amministrazione, che non ha la possibilità di dare una risposta e di replicare. Quando è possibile la replica? Esclusivamente in sede giurisdizionale e quindi davanti al tribunale amministrativo regionale quando, secondo le norme attuali, per la prima volta si apre un contraddittorio.

Perché, allora, può essere dirimente scrivere che il decreto di scioglimento sia definitivo invece che «ancorché non definitivo»? Perché la definitività del provvedimento fa sì che ove ci sia ricorso, almeno sia stata assunta una decisione giurisdizionale e attuato un confronto, un contraddittorio. Potremmo altrimenti procedere o vorremmo procedere secondo il testo attuale su un atto che non è mai stato soggetto a contraddittorio e che potrebbe essere tranquillamente, magari un mese dopo che noi lo abbiamo dichiarato impresentabile, annullato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Penso che almeno questo rappresenti un minimo di garanzia; non credo che salvi il mondo, però è un passo avanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dagli onorevoli Ferro e Stancanelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.5.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 1.5 interviene sulla bozza di modifica del codice di autoregolamentazione, riportandolo all'interno di un binario che è la nostra guida, evitando così che vengano inserite fattispecie che non hanno a che vedere direttamente con il contrasto alla criminalità organizzata e si possa allargare a dismisura a tutto il codice penale la valutazione della Commissione. Quindi con l'emendamento al nostro esame si sta riportando quanto previsto nel codice vigente che, ricordo a quanti interverranno successivamente, essi stessi hanno voluto, approvato e caldeggiato, che nulla dice di tali questioni. Diciamo soltanto che sul cumulo non pesano i reati di opinione. Questo è il senso dell'emendamento al nostro esame.

NESCI (*M5S*). Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

ORLANDO (*PD*). Signor Presidente, l'abilità del senatore Giarrusso è proverbiale, però in questo caso l'operazione non riesce. Non stiamo discutendo infatti del catalogo dei reati che vengono indicati come eventuale segnalazione di un fenomeno di carattere mafioso; noi stiamo parlando del fatto che nel codice si dice che qualunque tipo di reato, quando produce un cumulo superiore ai quattro anni, va segnalato. Si poteva decidere – ed io l'avrei trovato razionale – di togliere tutto questo perché non rientra nelle competenze della Commissione. Questa sarebbe stata una scelta. Si decide invece di togliere dal cumulo una fattispecie che mi trova disponibile a ragionare; ritengo infatti che la diffamazione sia un reato che in qualche modo è difficile associare inevitabilmente al fenomeno mafioso e probabilmente è anche segnale di un disvalore parzialmente diverso rispetto ad altri tipi di reato che possono produrre un cumulo. Però qui si dice una cosa più significativa: si dice che da questi reati, quando producono un cumulo, vanno tolti quelli di istigazione di carattere razzista e quelli che rientrano nelle fattispecie previste dalla legge n. 205 del 1993, cosiddetta legge Mancino, e dalla Convenzione di New York. Data la giurisprudenza del nostro Paese, per prendersi quattro anni in questo caso bisogna essere se non Hitler, almeno il nipote; assicuro infatti – e lei, avvocato, lo saprà meglio di me – che per prendersi un tale cumulo, bisogna avere una certa pervicacia e reiterare questo tipo di comportamento, avere un atteggiamento recidivo che porta alla sistematica istigazione razzista.

Noi stiamo dicendo che quando una persona ha un cumulo di pena di quattro anni per questo tipo di reati, non lo dobbiamo segnalare in ragione dell'analisi sociologica compiuta – presumo – dal senatore Giarrusso, che ci dice che a differenza di tutti gli altri reati del codice penale, l'istigazione di carattere razzista non ha alcun tipo di connessione con il fenomeno di carattere mafioso. Ce l'hanno l'abbandono di un rifiuto per la strada o, eventualmente, gli schiamazzi notturni, perché se uno arrivasse al cumulo di anni per tali ragioni dovrebbe essere segnalato; se invece

uno va in giro e nega l'Olocausto o decide di inneggiare ad Adolf Hitler, facendolo sistematicamente, per noi non ha alcuna connessione con il fenomeno mafioso. Ciò nega la storia italiana, che è fatta, a partire dai moti di Reggio Calabria, di intrecci tra estremismo di estrema destra, e organizzazioni di carattere criminale. Queste sono sentenze passate in giudicato. (*Voce fuori microfono*). Se vogliamo ancora prima, ma non credo che quelli che hanno aiutato gli americani a sbarcare inneggiassero a Hitler.

PRESIDENTE. Vi chiedo di non fare dibattiti a due.

ORLANDO (*PD*). Non è dimostrato che l'insieme dei reati che noi segnaliamo perché producono un cumulo di quattro anni, abbiano una connessione con la mafia, ma noi stiamo sancendo che quando invece c'è una deriva di carattere estremistico, questo legame non c'è mai. Esattamente il contrario di quello che è dimostrato dalla storia d'Italia. Si tratta quindi di un regolamento salva razzisti. Noi riteniamo che in fondo il razzista è una figura minore dello scenario criminale italiano e per questo motivo riteniamo che questo tipo di segnalazione non debba essere fatta. Penso che da questo punto di vista ci troviamo di fronte a una specifica e chiara scelta politica di cui credo la maggioranza si debba assumere tutte le responsabilità.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, trovo abbastanza paradossale quello che è stato poc'anzi detto, sostenendo che questo sarebbe un regolamento salva razzisti. Tale giudizio dovrebbe essere applicato anche al precedente regolamento. Il cumulo è stato introdotto con questo regolamento e dunque il merito di avere stabilito comunque un limite lo dobbiamo ascrivere all'azione compiuta in questa legislatura. Non si può sostenere da parte vostra che si poteva anche lasciare il regolamento così come era e dopo lamentarsi perché non è stato reso più restrittivo.

Quanto al fatto che per avere quattro anni di cumulo per reati di opinione bisogna avere una reiterazione, che avete definito in maniera comica, io non sono d'accordo, a meno che non si consideri che il cumulo deve essere realizzato con un'unica fattispecie di reato e non che un reato di opinione, magari punito con una pena lieve, possa far scattare un cumulo già costituito con altre fattispecie; né posso accettare il doppiopesismo per cui il reato d'opinione dovrebbe essere inserito e dovrebbe essere esclusa invece, chiamandola come deve essere, la bancarotta fraudolenta. Ritengo che non si possano trovare eccezioni sull'emendamento né a destra né a sinistra.

Credo che stigmatizzare l'eliminazione di questo tipo di reati dalla possibilità di cumulo sia una considerazione in negativo di ciò che, in realtà, è stato fatto di positivo, ossia inserire una quantità di reati che possono configurare l'inopportunità di candidare persone che abbiano commesso più volte violazioni. Da questo punto di vista, quindi, credo di dover respingere le critiche al mittente e di confermare il voto favorevole.

VERINI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Definiamo bene il confine di ciò di cui parliamo. Per parafrasare una persona che non c'è più, non per sua volontà, dal 1924, certe cose non sono opinioni, ma sono crimini.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, voglio fare una premessa: non saranno sicuramente gli interventi intimidatori del senatore Giarrusso ad impensierirci; siamo persone con il pelo sullo stomaco, quindi figuriamoci se ci possono impensierire le velate minacce del collega Giarrusso.

Detto ciò, dopo averlo ascoltato in Aula difendere appassionatamente il voto contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini... (Brusìo).

PRESIDENTE. Vi chiedo cortesemente di tacere e ascoltare.

VITALI (FI-BP). ... oggi lo vediamo impegnato in questa maratona: lo iscriveremmo nel *club* di Zenone di Elea, che nel V secolo a.C. fondò la scuola dei sofisti. Il senatore Giarrusso interpreta molto bene questo sentimento.

Detto questo, Presidente, siccome per molti anni sono stato un alfiere di una squadra ritenuta «sartoriale», cioè di quelli che cucivano le leggi *ad personam*, oggi, con grande soddisfazione, trasferiamo questo primato al senatore Giarrusso: da questo momento è Giarrusso che realizza le norme *ad personam*, quindi lo ringraziamo per questo.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, la ringrazio, ma non è stato Zenone di Elea ad avviare quella tradizione. (Applausi). Zenone è famoso per i paradossi, ma la sofistica ha ben altra tradizione.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dagli onorevoli Giarrusso e Cantalamessa.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Grasso. La relatrice ha già espresso parere contrario e lo conferma in questa sede.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non essendo presente l'unico firmatario...

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Endrizzi, ma debbo procedere alla votazione, poi la faccio intervenire.

MIRABELLI (PD). Direi che non ha nessun senso votare questo emendamento: c'è già una legge che lo supera. Non servono delle autocertificazioni in quanto il casellario giudiziario dev'essere per forza esibito e presentato.

PRESIDENTE. L'argomento è stato dibattuto, la relatrice ha fornito il parere, per cui vi prego di arrivare al voto. Una volta che è stato espresso il parere da parte della relatrice, l'emendamento deve essere sottoposto al voto.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la parola sull'ordine dei lavori. Da un punto di vista procedurale, non essendo presente il presidente Grasso ed essendo l'unico firmatario, l'emendamento decade? In tal caso, bisognerebbe che qualcuno lo facesse proprio, condividendone però il contenuto.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, mi dicono gli Uffici che non è così, in quanto è stato già espresso il parere. Quest'avvertenza doveva essere proposta prima, per cui vi chiedo di votare l'emendamento 1.4 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Grasso.

Non è approvato.

La seduta non è affatto conclusa. Passiamo alla votazione finale sul complesso del codice di autoregolamentazione.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, per le ragioni che ho detto prima, relative al fatto che secondo noi le priorità sono altre, che il codice di autoregolamentazione va bene così com'è, in presenza di una serie di novità legislative, di cui non si è tenuto conto nella stesura e, in ultimo, ritenendo che sia grave l'aver approvato un emendamento sull'esclusione dal cumulo delle pene per quelle tipologie di reato, siccome non abbiamo nulla in contrario al fatto che vi sia un codice di autoregolamentazione, perché serve e probabilmente è servito come indicazione per i partiti, ci asterremo dalla votazione sul provvedimento.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, abbiamo cercato in tutte le maniere di migliorare il codice: abbiamo dato dei suggerimenti, abbiamo approfondito, abbiamo fatto degli esempi, anche in stampatello maiuscolo, ma non c'è stata possibilità di accoglimento di queste nostre osservazioni. Riteniamo che abbiamo peggiorato la situazione, ma ci troviamo nella Commissione antimafia e anche noi esprimeremo un voto di astensione sul testo del codice.

STANCANELLI (*FdI*). Signor Presidente, anche noi riteniamo che sia indispensabile che vi sia un codice di autoregolamentazione, ma è stato approvato effettivamente solo un nostro emendamento; quelli che avrebbero migliorato il testo non sono stati approvati e tra l'altro erano di buon senso (ad esempio, chiedevamo che il provvedimento di scioglimento di un Comune fosse definitivo). Non possiamo votare contro, perché non ce la sentiamo di precludere la possibilità che esista un codice di autoregolamentazione, quindi anche noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il codice di autoregolamentazione, nel testo emendato.

È approvato.

Propongo di incaricare gli Uffici di apportare le opportune modifiche redazionali al testo del codice oggetto dell'esame odierno e di predisporre un documento da sottoporre all'esame delle due Assemblee. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Sui collaboratori della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri 26 marzo 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Marisa Manzini, per avvalersi della quale comunque la Commissione dovrà attendere la prescritta autorizzazione e il collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio superiore della magistratura.

È stata altresì deliberata la collaborazione a tempo parziale e limitato del dottor Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso il tribunale di Reggio Calabria; del dottor Giuseppe Gatti, magistrato della DDA di Bari e del dottor Camillo Falvo, magistrato presso la procura della Repubblica di Catanzaro.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al termine dei lavori della Commissione ricordo che prenderà l'avvio il Comitato coordinato dal senatore Stancanelli e dedicato alle infiltrazioni nella sanità.

Ricordo inoltre che la prossima settimana avrà luogo la missione in Emilia Romagna e – lo segnalo al senatore Mirabelli – che non ci si intratterrà a Brescello.

Comunico che è mia intenzione invitare il più presto possibile il senatore, nonché ministro dell'interno, Salvini. Abbiamo infatti ancora la pendenza relativa all'omicidio Bruzzese, consumatosi il 25 dicembre 2018. Ci sono inoltre alcune questioni afferenti al caso Montante, in cui il Ministero dell'interno sarà utile per chiarire alcune determinazioni in sede dibattimentale assunte dallo stesso.

MIRABELLI (PD). Sono decisamente d'accordo. Questa è una delle questioni che sono state più volte poste affinché, come tradizionalmente avviene, la Commissione antimafia incontri e audisca il Ministro dell'interno. Io, però, chiedo che il Ministro dell'interno venga audito su tutto, nei tempi e nei modi che si decideranno, magari presentando prima le domande, ma non sarei per delimitare.

PRESIDENTE. Come è successo già in occasione di altre audizioni, lo specifico oggetto costituisce l'approccio, dopodiché il dibattito sarà certamente foriero degli arricchimenti che noi vorremo portare.

MIRABELLI (PD). Era per dire, Presidente, che le questioni puntuali sono utili, ma l'introduzione del Ministro dell'interno credo che la debba fare la Commissione antimafia, spiegando le iniziative. Poi, certamente ci saranno gli approfondimenti.

PRESIDENTE. Su questo c'è assoluta condivisione.

MIRABELLI (PD). Non ero in contrapposizione.

SANTELLI (FI). Premesso che ovviamente la Commissione antimafia audirà il Ministro dell'interno immagino su una serie di vicende, già al momento in cui discuteremo del caso Bruzzese era però stata avanzata la richiesta di sentire direttamente il Ministro dell'interno, perché ritengo che su questa materia delicatissima non sia sufficiente l'audizione del Sottosegretario. Quindi è assolutamente corretto che il ministro Salvini ci venga a spiegare cosa sia accaduto, cosa funziona o non funziona nell'ambito dei testimoni di giustizia e dei collaboratori e quali sono eventualmente le modifiche che intende apportare alle strutture amministrative.

CANTALAMESSA (LEGA). Come convenuto in precedenza, Presidente, vorrei chiedere una data nella quale poter invitare i consulenti della famiglia Pantani, per la faccenda Pantani. Chiedo quindi di ascoltare, come consulente della famiglia, il generale Rapetto della Guardia di finanza (ho già sentito i legali). Chiedo quindi che rientrati dalla missione in Emilia, tale audizione venga calendarizzata alla prima data utile.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalamessa, mi suggeriscono gli Uffici che al termine della missione si provvederà immediatamente a calendarizzare, a contattare e a programmare.

FERRO (FDI). Presidente, ci associamo, come già fatto in precedenza, alla richiesta dell'onorevole Cantalamessa, rispetto alla necessità di audire al più presto il Ministro rispetto a tanti eventi inquietanti, non ultimo il servizio che è andato in onda su «Le Iene», che credo debba far riflettere tutti quanti. Credo che trovare alla fine una verità che sia verità sia l'impegno di tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro così conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle ore 21,45.

ALLEGATO

**Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia
di formazione delle liste delle candidature per le elezioni
europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali**

Art. 1.

1.1

respinto

VITALI, MANGIALAVORI, SANTELLI, LONARDO, BARTOLOZZI, CALIENDO,
PENTANGELO, ZANETTIN

Sopprimere l'articolo.

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

1.3

respinto

VITALI, MANGIALAVORI, SANTELLI, LONARDO, BARTOLOZZI, CALIENDO,
PENTANGELO, ZANETTIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «sia stato emesso» fino a «consumati o tentati» con le seguenti: «sia stata emessa almeno sentenza di condanna in grado di appello confermativa integralmente della sentenza di primo grado».

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

1.12

respinto

FERRO, STANCANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la citazione diretta a giudizio».

1.2**respinto**

LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «con sentenza anche non definitiva di primo grado», ovunque ricorrano, con le seguenti: «con sentenza definitiva».

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

1.13**respinto**

FERRO, STANCANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali».

1.14**respinto**

FERRO, STANCANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o patrimoniali».

1.6**respinto**

SANTELLI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

1.7**respinto**

SANTELLI

Al comma 1, la lettera g) è soppressa.

1.15**approvato**

FERRO, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; articolo 452-*quatordecies* c.p., inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21)» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 452 *quater* e 452 *sexies* del Codice penale».*

1.8**respinto**

SANTELLI

Al comma 1, la lettera m) è soppressa.

1.9**respinto**

SANTELLI

Al comma 1, la lettera n) è soppressa.

1.16**respinto**

FERRO, STANCANELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o patrimoniali».

1.10**respinto**

SANTELLI

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

1.11**respinto**

SANTELLI

Al comma 2, la lettera c) è soppressa.

1.17**respinto**

FERRO, STANCANELLI

Al comma 2, lettera c), le parole: «ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «solo allorquando il decreto sia definitivo».

1.5**approvato**

GIARRUSSO, CANTALAMESSA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «superino i quattro anni», aggiungere il seguente periodo: «Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

- articolo 595 c.p. (diffamazione)
 - articoli 2 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino – misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); articoli 604-*bis* (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-*ter* c.p. (aggravante), inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l'articolo 3 della legge Mancino e l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966", richiamato dalla "legge Mancino");».
-

1.4 (testo 2)**respinto**

GRASSO

All'articolo 1 introdurre il seguente comma:

«2-bis. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:

a) a richiedere ai propri candidati il certificato del casellario dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza;

b) a richiedere ai propri candidati una autocertificazione relativa ai carichi pendenti in tutte le altre Procure della Repubblica;

c) a prevedere nei propri regolamenti interni specifiche modalità di controllo e valutazione dei certificati dei carichi pendenti e, in caso di autocertificazioni false, procedure sanzionatorie di espulsione e di futura incandidabilità».

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)
